

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Considerazioni generali

Mentre i capitoli 73 a 76 e 78 a 81 raggruppano i lavori di metalli comuni secondo il metallo di cui essi sono costituiti, questo capitolo conglomera, come il capitolo 82, un numero limitato di prodotti, senza riguardo ai metalli comuni costitutivi.

Generalmente, le parti di metallo comune sono classificate con gli articoli ai quali si riferiscono (vedi la nota 1 del capitolo). Tuttavia questo capitolo non comprende le molle (per esempio per serrature), catene, chiavi, dadi, bulloni, viti e punte, che seguono il loro proprio regime (capitoli 73 a 76 e 78 a 81) (vedi la nota 2 della sezione XV e la nota 1 di questo capitolo).

8301. Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni

Questa voce comprende un insieme di dispositivi di chiusura il cui meccanismo è azionato a mezzo di una chiave (compresi, per esempio, i dispositivi di sicurezza a cilindro, a pompa, a scanalature multiple) o di una combinazione di cifre o di lettere (oggetti detti a "segreto").

Sono comprese ugualmente le serrature a scatto o a bloccaggio elettrico (segnatamente per porte esterne d'immobili, per ascensori).

Queste serrature possono funzionare, per esempio, tramite l'inserimento di una carta magnetica, con composizione di un codice su una tastiera elettronica o per segnali radio.

I dispositivi di chiusura in questione comprendono:

- A) I lucchetti di ogni genere per porte, bauli, cofani, borse, biciclette, ecc., comprese le linguette di sicurezza con chiavi.
- B) Le serrature di ogni genere, compresi i catenacci di sicurezza, per porte di edifici, di recinti, di cassette per lettere, per casseforti, mobili, pianoforti, bauli, valige, cofani, astucci, oggetti di marocchineria (borse per signora, portafogli, portacarte, ecc.), per veicoli (automobili, vagoni ferroviari, tram, ecc.), per ascensori, saracinesche metalliche, ecc.
- C) I fermagli e le montature a fermaglio che comportano una serratura.

Sono inoltre classificati in questa voce:

- 1) Le parti di metalli comuni degli oggetti summenzionati, manifestamente riconoscibili come tali (per esempio, cassette e piastre supporto per serrature, stanghette, bocchette, canne, testiere, cilindri, bariletti).
- 2) Le chiavi per tali manufatti, finite o no, anche gregge di gettata o di stampaggio.

Sono pure considerati tali, le chiavi speciali per la chiusura dei vagoni ferroviari, nonché i grimaldelli utilizzati per far funzionare le serrature in caso di perdita delle vere chiavi.

Non sono invece classificate in questa voce, le serrature a molla, senza chiave né combinazione, come le serrature dette "becchi d'anitra", nonché i catenacci, paletti, saliscendi e nottolini ordinari (n. 8302), i fermagli e montature a fermaglio senza serratura, per borsette, portacarte, valigette e altri articoli di marocchineria (n. 8308).

8301.30 Questa voce non comprende soltanto le serrature per mobili a uso domestico, ma anche quelle utilizzate per i mobili d'ufficio.

8302. Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

Questa voce comprende alcune categorie di guarniture o ferramenta accessorie di metalli comuni, d'impiego molto generale, dei tipi correntemente utilizzati per esempio per i mobili, le porte, le finestre, le carrozzerie. Tali articoli restano classificati in questa voce, anche se destinati a usi particolari come, per esempio, le maniglie e cerniere per porte di vetture automobili. Tuttavia, i termini ripresi da questa voce non si applicano agli articoli che costituiscono parti essenziali di un lavoro, come i telai per finestre, i dispositivi di orientamento e di elevazione di alcune sedie.

Questa voce comprende:

- A) Le cerniere di ogni tipo, comprese le bandelle e i maschietti.
- B) Le rotelle, come quelle definite alla nota 2 di questo capitolo.

Per essere classificate qui le rotelle devono essere presentate con un dispositivo di fissaggio in metalli comuni, le ruote possono invece essere di qualsiasi materia (a esclusione dei metalli preziosi).

Quando le rotelle comportano un cerchione consistente in un pneumatico, la misurazione del diametro della rotella deve essere effettuata con pneumatico gonfiato alla pressione normale.

La presenza di raggi non influisce sulla classificazione delle rotelle in questa voce.

Le rotelle che non corrispondono al testo delle disposizioni di questa voce o della nota 2 di questo capitolo, sono escluse da questa voce (per esempio capitolo 87).

- C) Le guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per i materiali da trasporto della Sezione XVII (per esempio automobili, autocarri, battelli e navi), che non costituiscono parti e accessori di questi veicoli ai sensi della predetta sezione. Nel novero di questi articoli, si possono citare: le bacchette predisposte, come quelle per ornamento, le barre per posare i piedi o per appendere le coperte, le barre di appoggio e di sostegno, le armature per tende (per esempio regoli, sostegni, dispositivi di fissaggio, scatole a molla), i portabagagli interni, i dispositivi alzacristalli, i portacenere speciali, i dispositivi di chiusura (per esempio a leva) per sponde di vetture.
- D) Le guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici.

Tra questi articoli si possono citare:

- 1) I congegni di sicurezza a catena e altre chiusure di sicurezza, le spagnolette, le stanghette per finestre, i perni per finestre, le chiusure e socchiusure di porte e finestre, le chiusure e le guide per sportelli e imposte, i ganci e altre chiusure per finestre a doppi vetri, i ganci, chiusure e perni per imposte, le cerniere per gelosie, i supporti e le punte per le tende avvolgibili, le bocchette per le buche da lettera, i picchiotti e spie per porte (con esclusione delle spie con dispositivi ottici).
- 2) Le serrature a molla, senza chiave, come le serrature dette becco d'anitra; i chiovistelli, paletti, saliscendi e nottolini ordinari (diversi dai catenacci a chiave, ecc., della voce 8301); le chiusure a scatto, a sfere e le molle con monachetto per porte.

- 3) Le ferramenta delle porte scorrevoli per vetrine di empori, rimesse, capannoni hangar, ecc. (dispositivi a scorritoio, a guide, a rotelle e simili).
 - 4) Le bocchette per chiavi e le placche di pulizia per porte di edifici.
 - 5) Le montature per tende e portiere e loro accessori, come bacchette, tubi, rosoni, sostegni, reggitende, pinze, anelli (lisci, a rotelle, ecc.), ghiande per cordoni, arresti, tenditori e le guarniture per scale, come gli orli di protezione per scalini, bacchette e altri dispositivi per fermare i tappeti, pomi per ringhiere.
Le bacchette, tubi e barre per tende e tappeti, consistenti in profilati, tubi e barre semplicemente tagliati nel senso della lunghezza, anche bucati, seguono il regime loro proprio.
 - 6) Le squadre e angoli di rinforzo per porte, finestre, imposte e persiane.
 - 7) I portalucchetti per porte (boncinelli), le maniglie, anelli, pendagli, tiranti e pomelli per porte, comprese le maniglie, i pomelli e le aste di sostegno per serrature.
 - 8) I fermaporta (diversi da quelli ripresi al punto H) qui appresso).
- E) Le guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per mobili.

Tra questi si possono citare:

- 1) Le applicazioni decorative, gli zoccoli per proteggere i piedi dei mobili a una o più punte, le ferramenta per montare armadi o i letti di legno, i sostegni dei ripiani degli armadi, i buchi per le chiavi.
 - 2) Le squadre e gli angoli di rinforzo.
 - 3) Le serrature a molla, senza chiave, i chiavistelli, paletti, saliscendi e nottoli ordinari (diversi dai catenacci a chiave della voce 8301), le chiusure a scatto, a sfere e le molle con monachetto.
 - 4) I portalucchetti.
 - 5) Le maniglie, anelli, pendagli, tiranti e pomelli (comprese le maniglie, pomelli e aste di sostegno per serrature).
- F) 1) Le ferramenta e articoli simili per bauli, cofani e altri lavori simili e, in particolare, i ganci di arresto senza funzione di fermagli, le maniglie, i salvangoli, i compassi e guide per coperchi, le bacchette di chiusura per ceste da viaggio, i dispositivi regolabili per valige espansibili, ecc. (Tuttavia, gli ornamenti per borsette rientrano nella voce 7117).
- 2) Le squadre e gli angoli di rinforzo per esempio per casse, bauli, cofani, cofanetti, valige.
 - 3) Gli oggetti d'equipaggiamento e simili per articoli di selleria, come morsi, barbazzi, ornamenti e altre guarniture (per esempio di finimenti o di selle).
 - 4) Le guarnizioni, ornamenti e altri articoli simili per casse da morto.
 - 5) Le guarnizioni e gli altri articoli simili per navi e imbarcazioni.
- G) Gli attaccapanni, cappellinai (per esempio fissi, a cerniera, a dentiera) e altri supporti e oggetti simili, come i portamantelli e portabiti (per esempio a gancio, a testa rotonda), gli appendiasciugamani, gli appendistrofinacci, i porta-spazzole, i portachiavi e le mensole.

Gli attaccapanni e simili aventi il carattere di mobili, per esempio quelli comportanti una mensola, sono assegnati al capitolo 94.

- H) I congegni di chiusura automatici, compresi quelli a molla o a freno idraulico, per porte di fabbricati o altri.

Note esplicative svizzere

8302.3000/4900

Per «ferramenta e articoli simili» si intendono prodotti piuttosto piccoli e d'importanza marginale rispetto allo scopo effettivo a cui sono destinati, ad es. perché si limitano solo a decorarli o rinforzarli oppure renderli più maneggevoli.

8302.5000

Per «sostegni» si intendono, ad esempio, anche i sostegni (mensole) per monitor, piastre di montaggio o bracci di montaggio articolati utilizzati per fissare merci a pareti o soffitti.

8303. Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza e oggetti simili, di metalli comuni

Questa voce comprende lavori destinati per esempio a rinchiudere denaro, gioielli, valori, atti, documenti, allo scopo di proteggerli contro il furto e l'incendio.

Le casseforti sono degli armadi blindati di acciaio (le cui pareti, per esempio, sono di acciaio legato molto resistente oppure di lamiera di acciaio rinforzata con cemento armato), generalmente a doppia parete, munite di porte che si uniscono ermeticamente nel loro riquadro e di serrature di sicurezza per lo più con congegno segreto. Lo spazio compreso fra le due parti è di solito riempito con una sostanza refrattaria al calore. Allorché il volume di una semplice cassaforte è insufficiente, le banche, fabbriche, ecc., ricorrono alle camere di sicurezza. Le porte blindate (con o senza riquadro) e gli scompartimenti destinati alla loro costruzione sono pure classificati in questa voce.

Essa comprende, inoltre, scrigni e cassette metalliche di sicurezza, con o senza caselle mobili, con serratura di sicurezza o a combinazione, con parete semplice o doppia, dei tipi che, per la loro struttura e per la natura dei materiali impiegati, presentano una certa sicurezza contro il furto e l'incendio. Sono assimilate alle cassette e agli scrigni di sicurezza, le cassette per l'elemosina e simili e le cassette salvadanaio che rispondono alle stesse condizioni. Gli altri scrigni e cassette sono classificati, secondo il caso, nel capitolo del metallo di cui sono costituiti oppure come balocchi.

Sono esclusi da questa voce:

- a) *Le porte di sicurezza in acciaio per qualsiasi tipo di abitazione (n. 7308).*
- b) *Gli armadi costruiti specialmente per resistere al fuoco, alle cadute e allo schiacciamento e le cui pareti non offrono segnatamente l'adeguata resistenza ai tentativi di scasso mediante perforazione o taglio (n. 9403).*

8304. Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, vaschette (astucci) per penne, portatimbri e altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

Ad eccezione dei lavori della specie costruiti per essere poggiati al suolo e di alcune categorie di oggetti previsti dalla nota 2 del capitolo 94 (vedi le considerazioni generali di questo capitolo), i quali rientrano nella voce 9403, questa voce comprende il mobilio metallico destinato a essere collocato su scaffali, tavoli e altri mobili. Il materiale in questione è costituito da oggetti dei tipi abitualmente utilizzati negli uffici, con il nome di classificatori, schedari, ecc., per la classificazione della corrispondenza, delle schede e altri documenti, come pure da oggetti di metallo che servono per la classificazione provvisoria delle carte da ufficio o per la ripartizione della corrispondenza (cestini o scatole per la corrispondenza, ecc.), da portacopie per dattilografi, da scaffali che si collocano sopra tavoli per servire come biblioteche. Rientrano pure in questa voce le forniture metalliche per ufficio, come i reggilibri, fermacarte, calamai e scrittoi, vaschette per penne, matite, ecc., portatimbri, portasigilli, tamponi per carta assorbente.

Sono invece esclusi da questa voce i cestini metallici per carta, che seguono il regime loro proprio (per esempio voce 7326).

- 8305. Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli per carte, unghiette di segnalazione e oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio, per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni**

Questa voce comprende i meccanismi (a pinzetta, a tirante, a leva, a molla, ad anelli, a vite, ecc.) per la legatura dei fogli mobili e per classificatori, le guarniture e ferramenta per registri, come gli angolari e anelli di rinforzo, nonché tutti i piccoli oggetti usati negli uffici per riunire, infilzare o contrassegnare le carte. Si possono citare fra questi ultimi, per esempio, le mollette per tavoli da disegno, le mollette-stringicarte, gli attacchi per lettere, gli angolari per lettere, le "graffe", le unghiette, i cavalierini di segnalazione per schede, i ganci per carte, gli infilzacarte, i punti metallici presentati in barrette del tipo utilizzato negli apparecchi o pinze per aggirare da ufficio, da tappezzieri o da imballatori.

- 8306. Campane, campanelli, gong e oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni**

A. Campane, campanelli, gong e oggetti simili, non elettrici

Questo gruppo comprende le campane, campanelle e altri simili dispositivi di avvertimento, non elettrici, di qualsiasi metallo comune. Si possono citare, in particolare, le campane per luoghi di culto, per edifici pubblici, per scuole, per fabbriche, per battelli, per vetture antincendio, ecc., le campanelle e i campanelli per porte, da tavola, per funzioni religiose, ecc., i sonagli per il bestiame, i campanelli per biciclette, per monopattini e per vetture per bambini, i sonagli per animali, per copricapo, per canne da pesca (senza morsette, graffette o altri dispositivi), ecc., i cariglioni per porte e i gong da tavolo. Rientrano pure in questa voce le campanelle, i sonagli e simili provvisti di immagini, d'iscrizioni, di dediche, ecc., che costituiscono ricordi di viaggio.

Rientrano infine in questa rubrica le parti metalliche di campane, campanelle, ecc., come i battagli, impugnature di campanelle a mano, calotte (comprese quelle che possono essere utilizzate indifferentemente nelle suonerie elettriche e non elettriche), bottoni e pulsanti per campanelli, comprese le maniglie girevoli dei campanelli per porte.

Sono esclusi da questa voce:

- a) *I mozzi (incastellature-supperto) per campane da chiesa, di ferro o di acciaio (n. 7308).*
- b) *Le impugnature, tiranti e rinvii del movimento per campanelli di chiamata a trasmissione (n. 7325 o 7326).*
- c) *Le sonerie e altri apparecchi elettrici di segnalazione (n. 8531).*
- d) *Le forniture per orologeria (n. 9114).*
- e) *I cariglioni e i gong costituenti strumenti di musica (n. 9206 o 9207).*
- f) *Gli oggetti provvisti di campanelli, sonagli, ecc., come per esempio i collari per cani (n. 4201), taluni strumenti di musica (tamburini, ecc.), (capitolo 92), giocattoli (n. 9503), i sonagli per canne da pesca montati su morsetti, graffette o altri dispositivi (n. 9507).*

B. Statuette e altri oggetti di ornamento

Questo gruppo comprende un insieme di oggetti molto diversi fatti interamente di metalli comuni (anche con aggiunta di altre materie che non facciano perdere loro il carattere di lavori di metallo), la cui caratteristica essenziale è quella di essere idonei alla decorazione per esempio degli appartamenti, sale, uffici, aule di riunione, luoghi di culto, giardini.

Va osservato subito che non sono considerati come ornamentali, nel senso previsto da questo gruppo, altri oggetti ripresi in voci più specifiche della Nomenclatura, anche se, per

la loro natura o segnatamente per la rifinitura della loro fabbricazione, essi servono all'ornamento dei locali.

Nel novero dei lavori rientranti in questo gruppo sia per la loro natura, cioè perché privi di ogni valore realmente utilitario, sia per il fatto che la loro utilità consiste nel contenere o sostenere altri oggetti decorativi o nell'accrescerne il carattere ornamentale, si possono citare:

- 1) Le statuette e i busti; i soggetti per caminetti, pendole o mensole (riproduzione di animali, di figure simboliche, di allegorie, ecc.); i trofei (coppe, vasi, ecc.) offerti in occasione di manifestazioni sportive o artistiche; gli ornamenti murali, come targhe, placche, piatti, ecc., con dispositivo d'agganciamento; le medaglie e medaglioni, diversi da quelli che costituiscono oggetti d'ornamento personale; i fiori artificiali, rosoni e motivi ornamentali simili di metalli stampati o forgiati (in genere di ferro fucinato) per la decorazione; i soprammobili, per scaffali o vetrine.
- 2) Gli oggetti per l'esercizio dei culti come i reliquari, i calici, cibori, gli ostensori e i crocefissi.
- 3) I vasi, portavasi, portafiori da tavolo e vasetti (compresi gli oggetti della specie di metalli a smalto (cloisonné) dell'Estremo Oriente).

Oltre ai lavori summenzionati, vi sono due altre categorie di oggetti, che non privi di ogni valore realmente utilitario, sono suscettibili, a determinate condizioni, di rientrare in questo gruppo.

- A) La prima riguarda gli oggetti che costituiscono articoli casalinghi o dell'economia domestica, siano essi considerati in voci distinte della Nomenclatura (come quelli di metalli ferrosi, di rame e di alluminio) o non lo siano (in particolare quelli di nichel e di stagno). Conviene osservare, a tale riguardo, che questi oggetti sono generalmente destinati ai dei fini essenzialmente utilitari e che la presenza di motivi ornamentali può essere accessoria rispetto a tali fini. Se, quindi, il carattere utilitario di tali oggetti decorati è sostanzialmente lo stesso di quello dei corrispondenti oggetti non ornati, si darà la preferenza al concetto di oggetti casalinghi o di economia domestica. Se, invece, il carattere ornamentale prevale nettamente su quello realmente utilitario, sarà data la priorità alla classificazione di tali oggetti di questo gruppo. Ne sarà il caso, in particolare, per i vassoi con motivi decorativi in rilievo escludenti la possibilità di impiego normale, dei portacenere di fattura tale per cui la funzione di recipiente è nettamente accessoria, degli oggetti che costituiscono miniature senza reale utilità (per esempio, modelli ridotti di utensili da cucina).
- B) La seconda categoria concerne gli oggetti compresi nelle voci collettive finali di ciascuno dei capitoli relativi ai metalli e che non costituiscono oggetti casalinghi o dell'economia domestica. Tali oggetti dovranno essere classificati in questo gruppo ogni qualvolta abbiano manifestamente carattere ornamentale. Perciò, in particolare i servizi da fumatori, i cofanetti per gioielli, le scatole portasigarette, gli incensieri e le scatole portafiammiferi, che rispondano a questa caratteristica, dovranno essere ripresi in questa voce.

C. Cornici metalliche per fotografie, incisioni e simili; specchi di metalli comuni

Questo gruppo comprende le cornici di metalli comuni di ogni forma e di ogni dimensione per fotografie, incisioni, specchi, ecc., anche con dorso o con sostegno di cartone, legno o altra materia, e con lastra di vetro. Gli specchi di vetro con cornice di metallo, sono invece compresi nella voce 7009.

Rientrano parimenti in questa voce le immagini, incisioni e fotografie provviste di una cornice di metallo comune se quest'ultima conferisce al tutto il suo carattere essenziale; in caso contrario, questi articoli rientrano nella voce 4911.

Circa i quadri, le pitture, i disegni, i "collages" o quadretti simili, nonché le incisioni, stampe o litografie originali, incorniciati, per determinare se un articolo incorniciato va classificato

come un tutto o se la cornice va classificata separatamente, occorre consultare la nota 6 del capitolo 97 e le note esplicative delle voci 9701 e 9702.

Questo gruppo comprende anche gli specchi di metalli comuni (da appendere, tascabili, retrovisivi, ecc.), diversi dagli elementi di ottica (vedi le note esplicative delle voci 9001 e 9002. Questi specchi sono generalmente di acciaio o di ottone cromato, nichelato o argentato, incorniciato o no, anche con dorso o sostegno. Essi possono pure, essere provvisti di un astuccio e di un nastrino di cuoio, di tessuto o di altra materia.

Sono pure esclusi da questa voce:

- a) *Le balaustre e inferriate per appartamenti, di ferro forgiato o di altri metalli comuni (per esempio n. 7308).*
- b) *Gli oggetti di coltelleria e i coperti da tavola (capitolo 82).*
- c) *Le serrature e loro parti (n. 8301).*
- d) *Le guarniture, ferramenta e altri oggetti simili per mobili, porte e finestre (n. 8302).*
- e) *Gli strumenti e apparecchi del capitolo 90 e, in particolare, i barometri e termometri che possono avere un carattere nettamente ornamentale.*
- f) *Gli apparecchi di orologeria, le loro casse e simili, anche se queste ultime sono ornate e consistano, per esempio, in statuette e soggetti analoghi manifestamente destinati a ricevere una pendola o una pendola (capitolo 91).*
- g) *Gli oggetti del capitolo 94.*
- h) *I giochi e i balocchi (capitolo 95).*
- i) *Gli accendisigari da tavola (n. 9613) e gli spruzzatori per toeletta (n. 9616).*
- k) *Gli oggetti d'arte, da collezione e d'antichità (capitolo 97).*

8307. Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

Secondo il processo di fabbricazione, si distinguono due tipi principali di tubi metallici flessibili:

- 1) I tubi flessibili costituiti da un lamierino profilato arrotolato a spirale, con o senza aggraffatura. I tubi della specie possono essere interamente stagni o no. Nel primo caso, la chiusura stagna è assicurata con giunture di gomma, di amianto, di materie tessili, ecc.; in tal caso, essi servono come tubi di protezione per cavi elettrici e per trasmissioni flessibili, come tubi per aspirapolvere, come condotte per aria compressa, vapore, gas, acqua, benzina, olio e altri fluidi nei motori, macchine utensili, pompe, trasformatori, dispositivi idraulici e pneumatici, alti forni, ecc. I tubi non interamente stagni sono utilizzati tale quali come condotte di sabbia, di granaglie, di polveri, di trucioli, ecc., e per la protezione di cavi elettrici, di trasmissione flessibili e di tubi di gomma.
- 2) I tubi flessibili ondulati ottenuti per imbutitura, laminazione, ecc., di un tubo semplice. Tali tubi sono naturalmente stagni e possono servire tale quali agli usi indicati al succitato punto 1).

Allo scopo di aumentarne la resistenza alla pressione, i suddetti tubi metallici flessibili possono essere provvisti d'una guaina intrecciata, più o meno spessa, di fili o fasce metalliche. Queste guaine sono talvolta protette da un filo di metallo a spirale. I tubi flessibili, muniti o no di guaina, possono anche essere ricoperti di materia plastica, di gomma o di materie tessili.

Si considerano pure come tubi flessibili di questa voce, le guaine per cavi (come quelle per freni di biciclette) costituite da un filo di ferro fortemente arrotolato a spirale (guaina tipo Bowden). Sono invece esclusi gli oggetti simili non utilizzati come tubi, per esempio le bacchette estensibili per tende, arrotolate in strette spirali (generalmente n. 7326).

I tubi flessibili restano assegnati a questa voce, anche se di lunghezza limitata, come quelli che sono utilizzati per usi termici o antivibratori, designati con il nome di soffiotti termostatici o compensatori di dilatazione.

I tubi flessibili anche muniti di accessori come raccordi o giunti, restano classificati in questa voce.

Sono parimenti esclusi da questa voce:

- a) *I tubi di gomma con armatura metallica annegata nella massa e quelli rinforzati esternamente con metallo (n. 4009).*
- b) *I tubi metallici flessibili trasformati in parti o organi di macchine, specialmente con l'aggiunta di certi dispositivi (in particolare, sezioni XVI e XVII).*

8308. Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli e oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti o accessori da abbigliamento, calzature, gioielli, orologi da polso, libri, tende per esterno, **pelletteria, articoli da viaggio o oggetti di selleria o per altri articoli confezionati**; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni. Tra gli oggetti ripresi qui si possono citare:

- A) Graffette, ganci e occhielli per vestiario, calzature, copertoni, tende, vele, ecc.
- B) I rivetti tubolari o a gambo biforcuto di ogni genere, utilizzati nell'industria del vestiario e delle calzature, nella confezione di copertoni, tende, cinghie, oggetti da viaggio, di marocchineria, di sellerie, ecc., e nelle costruzioni meccaniche (particolarmente in aeronautica). Sono pure compresi i rivetti ciechi a stelo, il cui movimento dello stelo serve a svasare il tubo contro la parete da conservare, dato che lo stelo vien tagliato quando il rivetto è in posizione.
- C) I fermagli e montature a fermaglio senza serratura, per borsette, borse, portamonete, portacarte e altri oggetti di marocchineria, per bauletti o altri oggetti per viaggio, per libri e orologi da polso (i fermagli e le montature a fermaglio con serratura rientrano nella voce 8301).
- D) Le fibbie (anche con ardiglione), ornamentali o no, e fibbie a fermaglio per vestiario, cinture, bretelle, reggicalze, guanti, calzature, ghette, orologi da polso, zaini, oggetti da viaggio, di selleria e di marocchineria.
- E) Le perle e i lustrini metallici utilizzati segnatamente nella fabbricazione di minuterie di fantasia, nella decorazione dei tessuti, ricami, vestiti, ecc. Le perle e i lustrini, generalmente di rame, di alluminio o loro leghe, sono spesso dorati o argentati e sono destinati a essere incollati, cuciti o fissati in qualsiasi modo sugli oggetti da decorare. Le perle si presentano abitualmente in forma di piccole sfere o di piccoli tubi tagliati (lisci o sfaccettati); i lustrini sono ritagliati generalmente a forma geometrica (rotonda, esagonale, ecc.) da fogli sottili di metallo e sono generalmente bucati.

Gli oggetti ripresi ai precedenti punti A), C) e D), possono comportare delle parti in cuoio o in pelle, in tessuto, materia plastica, legno, corno, osso, ebanite, madre perla, avorio o altre materie, a comportare delle imitazioni di pietre preziose. Restano, in questo caso, comprese in questa voce purché conservino il loro carattere di articoli metallici. Essi possono anche comportare ornamenti derivanti dalla lavorazione del metallo (cesellature, incisioni, ecc.).

Sono esclusi da questa voce:

- a) *Gli ornamenti diversi dalle fibbie, per cappelli, borsette, calzature, cinture, ecc. della voce 7117.*
- b) *I lustrini metallici non tagliati (in particolare capitoli 74 a 76).*
- c) *I rivetti diversi da quelli tubolari o a gambo biforcuto; i porta-moschettoni (in particolare capitoli 73 a 76).*
- d) *I bottoni a pressione e i bottoni a fermaglio (n. 9606).*
- e) *Le chiusure a strappo e loro parti (n. 9607).*

8309. Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per l'imballaggio, di metalli comuni

Questa voce comprende un insieme di oggetti di metalli comuni, talvolta associati a altre materie (materie plastiche, gomma, sughero, ecc.), utilizzati per turare e incapsulare fusti, bidoni, bottiglie e altri recipienti, nonché per suggellare casse e altri imballaggi.

Tali oggetti consistono in:

- 1) Tappi metallici di ogni genere (per esempio tappi corona, tappi o anelli a passo di vite, a molla), compresi i tappi o coperchi (a passo di vite, ad aggraffatura, a collare, a staffa, ecc.) dei tipi usati per tappare le bottiglie di birra, di latte, vasi di conserve, tubetti per compresse farmaceutiche e recipienti simili.

Sono esclusi da questa voce i tappi meccanici con testa (bottone) in plastica, porcellana, ecc.

- 2) Cocchiumi filettati per fusti metallici.
- 3) Tappi versatori, tappi dosatori, tappi contagocce e simili, per bottiglie di liquori, di olio, di medicinali, ecc.
- 4) Capsule lacerabili per bottiglie di olio, di latte, di birra, ecc., capsule coprituracciolo, fatte con sottili fogli di piombo, di stagno o di alluminio e destinate a coprire particolarmente le bottiglie di vino spumante e altri vini fini.
- 5) Piastre per cocchiumi, consistenti in dischetti, rombi e forme simili, tagliati da fogli di lamiera, destinati a essere fissati sul cocchiere dei fusti per proteggerlo.
- 6) Legature di fili metallici (chiusure a museruola, ecc.), usate per assicurare i tappi sulle bottiglie per bevande gassose e su alcuni vasi di conserve.
- 7) Sigilli di ogni genere, generalmente di piombo o di latta, destinati ad assicurare l'inviolabilità di casse, di pacchi, di locali, di vagoni ferroviari o altri veicoli, ecc., compresi le fasce, bottoni e marche di garanzia.
- 8) Angoli protettori per casse.
- 9) Legature per la chiusura dei sacchi, sacchetti e altri contenitori simili costituiti da uno o due fili di metallo intercalati tra due lamelle di materie plastiche o due strisce di carta.
- 10) Coperchi, provvisti di un'incisione sotto forma di linguetta con anello di spinta, di metallo comune, utilizzati ad esempio per le lattine per bevande o latte per derrate alimentari.

8310. Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, cifre, lettere e insegne diverse, di metalli comuni, esclusi gli oggetti della voce 9405

A eccezione delle insegne, dei cartelli indicatori e articoli simili luminosi, della voce 9405, che possiedono una fonte di illuminazione fissa, nonché delle loro parti non riprese né nominate altrove, questa voce comprende i cartelli di metalli comuni che comportano parole, lettere, cifre o disegni, smaltati, verniciati, stampati in incisione o in rilievo, incisi, traforati, conati, gettati in forma, foggianti o ottenuti con qualsiasi altro procedimento e che forniscono tutte le indicazioni essenziali che devono figurare su un cartello indicatore, un cartello per insegne, un cartello propaganda e un cartello indirizzo e ogni altro cartello simile. Questi cartelli sono normalmente destinati a essere fissati o installati in permanenza (per esempio, i pannelli di segnalazione stradale, di pubblicità, le targhe per macchine) o a essere utilizzati più volte (per esempio, i gettoni e le etichette per guardaroba).

Taluni di questi cartelli possono essere costruiti in modo da poter essere completati con altre indicazioni di carattere accessorio in rapporto a quelle che già figurano sui cartelli stessi (aggiunta di un numero di serie su di un cartello che dà tutte le caratteristiche essenziali d'una macchina, ecc.). Invece, i cartelli, le etichette, i gettoni e altri oggetti simili ricoperti di stampe, ecc., di carattere accessorio in rapporto alle indicazioni manoscritte o alle altre che devono essere aggiunte ulteriormente, sono esclusi da questa voce.

Sono segnatamente compresi in questa voce:

- 1) I cartelli indicatori per strade, vie, siti, località, immobili (anche se comportano un semplice numero), tombe, ecc., o relativi a funzioni pubbliche ("polizia", "guardia campestre", ecc.), a divieti ("divieto di fumare", "caccia riservata" ecc.); i cartelli per segnalazioni stradali, ecc.

- 2) I cartelli insegna per alberghi, negozi, laboratori, ecc.
- 3) I cartelli per propaganda di merci, ecc.
- 4) I cartelli indirizzo per immobili, porte, cassette per lettere, veicoli, collari di animali, ecc., comprese le placchette volanti (per esempio, per chiavi, vestiario, giardini).
- 5) Ogni altro cartello del medesimo ordine: targhe d'immatricolazione per veicoli, targhe per macchine, contatori, ecc.

Questa voce comprende pure le cifre, le lettere e i motivi isolati che servono alla fabbricazione dei cartelli summenzionati, le serie di numeri e di lettere per comporre etichette, formule commerciali per vetrine o per iscrizioni provvisorie (nelle stazioni, per esempio, per indicare i treni in partenza).

Tuttavia, gli stampati traforati (pochoir) per marcare imballaggi e per pitturare, sono trattati come lavori del corrispondente metallo.

Sono, inoltre, esclusi da questa voce:

- a) *I cartelli che non comportano né lettere, né cifre o disegni, o che comportano soltanto indicazioni di carattere accessorio in rapporto a quelle che saranno aggiunte ulteriormente (per esempio, n. 7325, 7326, 7616, 7907).*
- b) *I caratteri per tipografia (n. 8442) per macchine per scrivere e le placche per macchine per stampare gli indirizzi (n. 8473).*
- c) *I cartelli, dischi e semafori per vie di comunicazione della voce 8608.*

8311. Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici; rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

Questa voce comprende fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e altre forme la cui materia d'apporto viene impiegata al momento della brasatura, della saldatura o al momento del riporto del metallo o dei carburi metallici (per ricaricare gli oggetti sguarniti in seguito a usura), a condizione che tali fili, bacchette, tubi, piastre, ecc., siano rivestiti o riempiti. Nel caso di oggetti riempiti l'avvolgimento è generalmente costituito da un tubo o talvolta da un lamierino spiralato. I fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi, ecc., di metalli comuni non avvolti né riempiti rientrano nei capitoli 72 a 76 e 78 a 81.

I prodotti che servono ad avvolgere o riempire sono per principio costituiti dal decapante e dal fondente (per esempio cloruro di zinco, cloruro d'ammonio, borace, quarzo, colofonia, lanolina), onde evitare di apportarli separatamente al momento della brasatura, della saldatura o del riporto di metallo. Essi possono pure contenere del metallo di apporto in polvere. Nella saldatura elettrica, l'avvolgimento può pure consistere in una materia refrattaria (pasta speciale o amianto) che serve più particolarmente a guidare l'arco.

Per la saldatura ad arco si utilizzano degli elettrodi rivestiti o dei fili riempiti. Gli elettrodi si compongono di un'anima di metallo e da un rivestimento non metallico che può avere uno spessore e una composizione variabile. I fili riempiti sono dei prodotti cavi riempiti di materie identiche a quelle utilizzate per il rivestimento degli elettrodi. Questi fili sono presentati in corone o in bobine.

Nel caso di saldatura alla forgia, le piastre, pastiglie, ecc., vengono introdotte tra le parti da unire. Esse comprendono un supporto di lamierino, di rete o di tela metallica ricoperto di decapante e di fondente. Sono fabbricate sia in forme pronte per l'uso, sia in strisce, che vengono spezzettate a mano a mano nella misura del fabbisogno.

Sono inoltre compresi in questa voce i fili e le bacchette ottenuti dalla trafilatura sotto pressione d'una massa composta di polveri di metalli comuni (generalmente di nichel), agglomerate per mezzo d'un eccipiente a base di materie plastiche. Questi oggetti servono alla

metallizzazione per proiezione ("schoopage") di materiali diversi (per esempio metalli, cemento).

Sono esclusi da questa voce i fili e le bacchette di saldatura riempiti nei quali, a parte i de-capanti e i fondenti, la saldatura contiene in peso 2 % o più di metalli preziosi (capitolo 71).